



COMUNE DI CREAZZO

PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI
PUBBLICOSPETTACOLO.**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del

**ART. 1
OGGETTO**

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

**ART. 2
COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO**

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo. In particolare la commissione ha i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2. Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta verifica da parte della Commissione provinciale di vigilanza

sui locali di pubblico spettacolo:

a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

3. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei geometri o nell'albo dei periti industriali

che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 3 COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA CCVLPS

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001 la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Creazzo è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante del corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) dal Responsabile del Settore Igiene dell'Azienda ULSS n. 18 o da un suo delegato;
- d) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto di elettrotecnica ed acustica.

2. A richiesta possono far inoltre parte della commissione:

- a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
- b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,

designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

3. Per ogni componente della commissione può essere previsto un supplente.

4. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione intervenire.

5. L'esperto di cui alla lettera f) del comma 1 e i rappresentanti di cui al comma 2 sono rieleggibili.

6. Alla Commissione così composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, potranno essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica.

7. La Commissione dovrà inoltre essere integrata con il Presidente del CONI o suo delegato nel caso di impianti sportivi in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996.

8. La commissione rimane in carica per la durata di anni tre e venuta a scadenza continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

ART. 4 NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.
2. La nomina dell'esperto in elettronica ed acustica è effettuata tra professionisti iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale.
3. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tal fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.
4. La nomina è comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.
5. Un dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

ART. 5 CONVOCAZIONE

1. La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti. Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea.
2. Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.
3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione a colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.
4. L'invito è effettuato almeno venti giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.
5. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.
6. La Commissione non può essere convocata:
 - a) di sera, oltre l'orario normale di lavoro (entro le ore 17.00);
 - b) nella giornata di sabato e/o domenica o altre festive.

ART.6 FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.
2. La verifica dell'agibilità, in caso di locali e impianti fissi, sarà comunque effettuata dalla Commissione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della richiesta da parte dell'interessato, con le modalità previste all'art. 7.
3. Per le manifestazioni temporanee il sopralluogo sarà effettuato ad avvenuta installazione delle strutture e degli impianti necessari, e comunque entro il giorno precedente l'inizio della manifestazione, con le modalità previste all'art. 7.
4. In caso di manifestazioni temporanee l'indicazione della data di approntamento dei locali e/o degli impianti deve essere contenuta nella stessa richiesta di autorizzazione di agibilità dei medesimi.
5. La Commissione può richiedere all'interessato, tramite il SUAP, ulteriore documentazione da presentare al momento di effettuazione del sopralluogo, in relazione alla particolarità degli impianti o dei locali.
6. L'elenco della documentazione tecnica da produrre a cura del richiedente la licenza di agibilità ai sensi dell'articolo 80 del TULPS ai fini del rilascio del parere di fattibilità del progetto e, dove occorre, dell'agibilità del locale/impianto a cura della Commissione, è depositato presso il servizio comunale preposto al rilascio della licenza medesima.
7. La documentazione tecnica relativa alle diverse pratiche iscritte all'ordine del giorno della seduta della Commissione, ai fini della consultazione da parte di tutti i componenti del collegio, è trasmessa agli stessi, a cura del segretario di Commissione, sentito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP), contestualmente all'avviso di convocazione.
8. In relazione alla particolarità dei luoghi e degli impianti da esaminare, la Commissione potrà richiedere a fini istruttori, antecedentemente alla data della riunione fissata, ulteriore documentazione integrativa, allo scopo di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.
9. Il SUAP avrà cura di richiedere all'interessato di produrre tempestivamente la documentazione integrativa di cui la Commissione ha ritenuto di dover disporre per l'espressione del proprio parere.
10. Delle adunanze è redatto, a cura del segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti.
11. Il parere della Commissione è reso in forma scritta.
12. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.
13. Il verbale viene sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti i componenti presenti della Commissione.
14. Per la validità della Commissione tutti i componenti devono essere presenti.
15. Il parere favorevole deve essere espresso all'unanimità, altrimenti è da considerarsi negativo.

ART. 7 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA COMMISSIONE

1. Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), del presente regolamento. Tra i delegati devono essere comunque compresi il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato.

2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al presidente della commissione.

ART. 8

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE TECNICA

1. La domanda ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti di cui all'art. 141 comma 1 lettera a) R.D. 6/5/1940 n. 635 deve essere presentata:
 - almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti nuova realizzazione o ristrutturazione);
 - almeno 45 giorni prima della data per la quale è previsto lo svolgimento della manifestazione a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, ecc.) per verifiche di agibilità.
2. La documentazione tecnica da allegare alla domanda, anche ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo, è elencata nella modulistica pubblicata sul sito istituzionale del comune.

ART. 9

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO SOGGETTI A VERIFICA DELLA COMMISSIONE

1. Viste le specificazioni di cui all'art.17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno n.16 del 1951 e D.M. 19 agosto 1996 la verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza si esplica, principalmente su:
 - teatri (con capienza inferiore a 1.300 persone);
 - teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 1.300 persone);
 - cinematografi (con capienza inferiore a 1.300 persone);
 - cinema-teatri ovvero locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
 - locali di trattenimento, ovvero locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
 - sale da ballo, discoteche, disco - bar, night club, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
 - luoghi destinati a spettacoli viaggianti, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
 - circhi, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
 - luoghi all'aperto, ubicati in spazi ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestimenti per spettacoli e trattenimenti, quali: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti, oltre a: competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (sempre con capienza inferiore a 5.000 persone);
 - luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: concerti, animazioni di piazza, esecuzioni musicali, ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane (di altezza massima superiore a 80 cm) e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico;

- locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, mautilizzati solo occasionalmente per dette attività, (con capienza inferiore a 5.000 persone);
 - sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, (con capienza inferiore a 5.000 persone) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, (concapienza inferiore a 5.000 persone);
 - piscine natatorie pubbliche dotate di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, (concapienza inferiore a 5.000 persone);
 - Auditori e sale convegno, (con capienza inferiore a 1.300 persone);
2. Oltre tali limiti, la competenza è della Commissione Provinciale di Vigilanza con la composizione di cui all'art. 142 del R.D. 635/1945.

ART. 10

LOCALI, IMPIANTI E LUOGHI ESCLUSI DALLA VERIFICA DELLA COMMISSIONE

1. Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
- a) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane (di altezza massima non superiore a 80 cm) e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico e che vengano prodotte le relative certificazioni di corretto montaggio ed esecuzione;
 - b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
 - c) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
 - d) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 persone;
 - e) allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo. Per queste ultime dovrà comunque essere prodotta documentazione attestante il rispetto della normativa igienico-sanitaria, la statica degli allestimenti, il loro corretto montaggio, la conformità degli impianti elettrici e/o idraulici realizzati;
 - f) sagre e fiere di cui al D.Lgs. n.114/1998 e ss.mm.ii. e alla l.r. 62/2018 e ss.mm.ii. e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
 - g) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - h) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
 - i) singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park;
 - j) locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - k) parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministrodella Sanità.

2. Per i casi di cui alla lettera a), e), i) congiuntamente alla denuncia di inizio attività di cui alla licenza prevista all'art.68 o 69 del R.D. n.773/1931, deve essere presentata al Presidente della Commissione prima dell'inizio della manifestazione:
 - una relazione descrittiva dell'evento corredata dall'idoneità statica delle strutture allestite;
 - la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati ai sensi della vigente normativa, a firma di tecnici abilitati;
 - la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture;
 - l'approntamento dell'idoneità dei mezzi antincendio.

ART. 11 ALLESTIMENTI TEMPORANEI

1. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al D.P.R. 311/2001 art. 141 comma 3, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale di cui all'art. 141 bis abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
2. Quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa dal richiedente, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, in occasione delle richieste di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S.
3. L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego, con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla CCVLPS. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi della legge n.46/1990 e s.m.i.

ART. 12 LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

1. Per i locali e gli impianti temporanei di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. Successivamente, al termine delle operazioni di installazione, deve essere presentata prima dell'inizio dell'attività temporanea dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 46/90 e s.m.i., a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti.
3. Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi l'esame progetto resta, comunque, demandato alla competenza della Commissione.
4. Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

ART. 13 LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 200 PERSONE

1. Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS dei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone, anche in caso di cambio gestione, dovrà essere

presentata la domanda con le modalità di cui al presente regolamento. Le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione.

2. In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di volturazione nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici.

ART. 14 COMPENSO PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

1. Per ogni seduta della Commissione spetta ad ogni componente, che non sia dipendente pubblico, un gettone di presenza il cui importo è determinato con deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.